

di procura rilasciata su foglio separato e al [REDACTED]
Iodice (C.F. [REDACTED]), ed e [REDACTED]
(CE) alla via Duomo n. 16, e presso il seguente indirizzo pec a.iodice@pec.iodicestudiolegale.it,

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la [REDACTED] del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.7.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.5.2016, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali eredi di [REDACTED], convenivano in giudizio l'[REDACTED] [REDACTED] (d'ora in avanti ASL), chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale dalle stesse subiti, iure hereditatis e iure proprio, in seguito al decesso del loro congiunto, dalle attrici eziologicamente collegato a condotte colpose dei sanitari del [REDACTED], che lo avevano avuto in cura nel periodo dal [REDACTED] (data del ricovero) al [REDACTED] (data dell'exitus).

Le attrici esponevano in citazione che il loro congiunto [REDACTED] veniva ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di [REDACTED] in data [REDACTED] e sottoposto in data 14.10.2009, senza una adeguata preparazione pre-operatoria, ad un intervento chirurgico per la rimozione di una *ciecostomia*, aperta dagli stessi sanitari nel corso di un precedente ricovero nell'aprile del 2008.

L'intervento de quo veniva trasformato in sede operatoria in una *resezione ileocolica*, in seguito al riscontro di una zona di sospetta necrosi del cieco, successivamente non confermata dagli esiti dell'esame istologico.

In data 21.10.2009, il paziente veniva sottoposto ad un intervento di laparotomia esplorativa per addome acuto, che si concludeva con una diagnosi di *peritonite causata dalla deiscenza dell'anastomosi ileocolica, emicolectomia destra seguita da nuova anastomosi*.

Il paziente veniva, quindi, nella stessa giornata, trasferito presso il centro di Rianimazione della struttura convenuta, con diagnosi di ammissione di *peritonite stercoracea*.

In data [REDACTED] [REDACTED] decedeva in seguito a *shock settico da peritonite stercoracea*.

Ricostruiti i fatti nei termini indicati, le attrici, sulla base di una consulenza medica di parte a firma del Prof. [REDACTED], allegata agli atti, ravvisavano nell'operato dei sanitari dell'azienda convenuta diversi profili di responsabilità.

In particolare, le attrici evidenziavano l'errata indicazione dell'intervento chirurgico di rimozione della ciecostomia, in mancanza di urgenza e di sintomi forieri di una evoluzione peggiorativa della



Condividendo sul punto la decisione del T [REDACTED]
[REDACTED] se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento.

Detta prova non può ritenersi raggiunta neanche in via presuntiva, in mancanza di elementi precisi e concordanti. Invero, la complicità verificatasi a carico del paziente non era certa, bensì solo più probabile a causa delle comorbidità e dell'età avanzata, a fronte di un intervento prospettato da oltre un anno ovvero dalla colostomia provvisoria dell'aprile 2008, più rischioso ma non controindicato, e, in ogni caso, finalizzato a migliorare la qualità della vita del paziente.

In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con assorbimento, nel rigetto, del motivo di [REDACTED]
[REDACTED] riforma in conseguenza dell'asserita fondatezza dei motivi di gravame.

[REDACTED]
contrastanti orientamenti giurisprudenziali riscontrati negli ultimi anni in tema di consenso informato.

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:

a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;

[REDACTED]
c) Dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico delle appellanti di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025

Il Presidente Est.

[REDACTED]

